

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 4-1211

Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l'attivazione.

A relazione dell'Assessore Caucino

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visti i Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

vista la DGR n. 21-1132 del 13.3.2020 "Indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l'emergenza da virus COVID-19";

vista l'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020;

visto il Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2020 del 27.3.2020 avente ad oggetto "Sistema dei Servizi Sociali - Emergenza Coronavirus";

visto il DPCM del 2 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

visto il Decreto n. 36 del 3 aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

visto il Decreto n. 39 del 6 aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai

sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

visto il Decreto n. 40 del 7 aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte “Modifica al punto 14 del Decreto n. 39 del 6.4.2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Preso atto che i succitati provvedimenti dispongono il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori regionali nonché da un Comune ad un altro, e anche all'interno di uno stesso Comune, con l'eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo, altresì, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

vista la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la DGR 18 dicembre 2012, n. 25-5079 “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004” e s.m.i.

Considerato che:

alla luce di quanto disposto dalle misure di fronteggiamento emergenza COVID-19, emergono dall'esperienza più recente dei Servizi e dalle sollecitazioni delle Autorità Giudiziarie minorili diverse problematiche, collegate all'esigenza di collocazione fuori dalla famiglia di minori in condizioni di emergenza, ed anche in talune situazioni interessati nel loro ambito familiare da contagio da COVID-19, in attuazione di Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, si ravvisano due ordini di problemi nella realtà operativa, anche in considerazione della assoluta necessità di disporre di spazi adeguati allo svolgimento del periodo di quarantena per i nuovi ingressi e di presenza di operatori professionali dedicati:

- difficoltà ad accogliere minori allontanati in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (provvedimento di allontanamento per ragioni di tutela e protezione del minore, provvedimenti penali che dispongono il collocamento in struttura), nelle strutture esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare di terzi, garantendo il rispetto di tutte le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti e per gli affidatari stessi;
- difficoltà ad accogliere minori con genitori interessati da COVID-19 ospedalizzati, che non dispongono di rete parentale e dove non possa venir disposto dai servizi sociali competenti lo spostamento per ragioni di sanità pubblica nelle strutture già esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare di terzi, garantendo le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti o per gli affidatari stessi.

Si rende quindi necessario individuare urgentemente adeguate modalità per la creazione di un numero massimo di 5 strutture residenziali temporanee per un totale massimo di 60 posti di accoglienza sul territorio regionale da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali oppure degli enti del terzo settore interessati all'apertura di tali strutture, per l'accoglienza, limitatamente al periodo di quarantena, di entrambi i target di minori suddetti che garantiscano ai minori inseriti, attraverso la messa a disposizione di spazi idonei e di personale professionale dedicato, l'assistenza continuativa, adottando le dovute cautele.

Quanto sopra, nell'interesse superiore del minore e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, deve essere applicato per l'accoglienza dei minori di cui alle tipologie sopra specificate.

Valutata l'esigenza, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando.

Ritenuto, pertanto, di dover fornire precise indicazioni sulle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela e per la necessaria quarantena finalizzate a fronteggiare, nel supremo interesse del benessere psicofisico dei minori, l'emergenza sanitaria e consentendo al contempo di assicurare la prosecuzione delle attività di accoglienza delle comunità presenti sul territorio regionale, in adeguata sicurezza.

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica.

Considerato pertanto necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sentita l'unità di crisi regionale istituita con D.P.G.R. n. 20 del 22.3.2020 e con D.P.G.R. n. 32 del 16.3.2020 che si è espressa favorevolmente sul documento allegato alla presente deliberazione.

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto i relativi oneri sono a carico degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nei limiti dei finanziamenti ordinari del sistema dei servizi sociali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso:

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di approvare i Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare l'attivazione temporanea di 5 nuove strutture per un totale massimo di 60 posti di accoglienza sul territorio regionale da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali oppure degli enti del terzo settore, dislocate come segue:
 - massimo 2 strutture a Torino e/o Città Metropolitana;
 - 1 struttura nel quadrante di Cuneo;
 - 1 struttura nel quadrante di Novara/Vercelli/Biella e VCO;
 - 1 struttura nel quadrante di Alessandria/Asti;

- di prevedere che l'esercizio dell'attività delle strutture temporanee, attivate in conformità ai requisiti di cui al presente provvedimento è consentito per tutta la durata dell'emergenza COVID-19, più un ulteriore periodo di 30 giorni successivo alla conclusione dell'emergenza, finalizzato al rientro a casa per i minori e per il trasferimento presso la struttura appropriata, nel caso di minori per cui sia stato disposto l'inserimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- di dare atto che nessun onere economico deriva all'Amministrazione Regionale dall'adozione del presente atto, in quanto i relativi oneri sono a carico degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nei limiti dei finanziamenti ordinari del sistema dei servizi sociali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I minori che necessitano di collocazione extrafamiliare in quanto rimasti temporaneamente privi di parenti che possano occuparsene a causa dell'emergenza sanitaria hanno necessità di essere accolti in strutture dedicate che consentano loro di trascorrere in modo a loro adatto il periodo di quarantena previsto dalla vigente normativa al fine di tutelare loro ed il nuovo contesto di vita.

Analoga esigenza potrebbe inoltre manifestarsi in questo periodo di fronteggiamento dell'emergenza sanitaria, anche per situazioni di minori che, in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, debbano essere inseriti in strutture residenziali di accoglienza o in famiglia affidataria.

Per tutti i minori, deve essere accertata ai fini dell'ingresso nelle strutture la negatività al COVID 19.

Pertanto, facendo seguito alle disposizioni generali di cui ai D.P.C.M. relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Piemonte, nel supremo interesse dei minori ed al fine di supportare e rendere omogenei nel territorio gli interventi in favore dei minori soli necessitanti di tutela in condizioni di emergenza -per la necessaria quarantena, in attuazione di Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, dispone:

1. l'attivazione sul territorio regionale piemontese di una o più strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela in relazione all'epidemia covid 19 e per la necessaria quarantena, che garantiscano attraverso la messa a disposizione di spazi idonei e di personale professionale dedicato ai minori inseriti l'assistenza continuativa, adottando le dovute cautele.

2. le tipologie di struttura attivabili a tale scopo, sono riconducibili alle cd. Strutture per l'autonomia ex D.G.R. 25/2012 e precisamente la tipologia dell'accoglienza comunitaria e del pensionato integrato, con i seguenti requisiti strutturali e gestionali adottati in via temporanea:

- configurandosi quali strutture dedicate all'emergenza e quindi, temporanee ovvero di primissima accoglienza, allo scopo di consentirne immediato funzionamento, l'inizio dell'attività avverrà tramite SCIA, secondo la procedura originariamente prevista dalla Dgr n. 25/2012 per le cd. Strutture per l'autonomia;

- le strutture sono destinate ad accogliere minori della fascia 6/11 anni o della fascia 12/17 anni. Se l'immobile lo consente, è possibile attivare due presidi distinti, all'interno dello stesso complesso. Per ciascuna struttura il numero massimo di minori accoglibili è 12, in analogia con quanto previsto dalla DGR n. 25/2012 per le accoglienze comunitarie;

- in caso di fratrie, al fine di garantire il collocamento congiunto di fratelli/sorelle, se nel loro interesse, si privilegia la collocazione nella stessa struttura a prescindere dall'età;

- tali strutture di accoglienza temporanea sono utilizzate per quei minori, necessitanti di quarantena, per i quali si rende necessaria una collocazione extra familiare al fine di garantirne la completa tutela.

Requisiti gestionali

Per ciascuna struttura, il numero massimo di minori accoglibili è 12, in analogia con quanto previsto dalla DGR n. 25/2012 per le accoglienze comunitarie.

Per ciascuna struttura destinata all'accoglienza dei minori della fascia 6/11 anni si prevede la presenza minima di un educatore professionale e di un OSS H24, coadiuvato da altro personale, per un numero aggiuntivo di almeno 12 ore giornaliere, in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Educatore (in possesso di idoneo titolo di studio o diploma di laurea);
- assistente sociale/psicologo.

Per ciascuna struttura destinata all'accoglienza dei minori della fascia 12/17 anni, si prevede la presenza minima di un educatore professionale H24, coadiuvato da altro personale, per un numero aggiuntivo di almeno 8 ore giornaliere, in possesso dei seguenti titoli:

- assistente sociale/psicologo.

La struttura si avvale della presenza di un operatore senza titolo, che si occupa della pulizia e sanificazione degli ambienti di vita.

E' prevista anche la disponibilità di accesso medico/infermieristico a chiamata.

Requisiti organizzativi

Si deve prevedere possibilmente la distribuzione di pasti preconfezionati provenienti da ditte all'esterno.

Per gli operatori va assicurata la possibilità di cambio all'ingresso ed all'uscita con indumenti da lavoro che vengono lasciati in struttura o comunque sanificati quotidianamente.

Requisiti strutturali

Le strutture ascrivibili alla tipologia del pensionato integrato si configurano come particolare forma di accoglienza presso strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla LR 31/85.

Per le accoglienze comunitarie, si rinvia a quanto previsto dalla DGR n. 4-1108 del 6.3.2020.

In ogni caso, si deve prevedere la presenza di camere singole o massimo due letti, possibilmente con bagno isolato (o frequente sanificazione, almeno 3 volte/die).

I locali comuni per alimentazione o attività ludico ricreative devono essere sufficientemente ampi per poter mantenere il distanziamento.

Requisiti di protezione

Occorre assicurare il mantenimento del distanziamento in tutte le attività, e il potenziamento delle normali misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, starnuti in fazzoletto /gomito; stoviglie e posateria usa e getta, frequenti areazioni del locale).

Gli operatori devono indossare con mascherina chirurgica e guanti.

La biancheria deve essere strettamente individuale, facendo attenzione a sanificare più frequentemente il bagno.

Massima attenzione deve essere posta alla comparsa di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratoria) nel qual caso immediato isolamento del minore in stanza singola e utilizzo di DPI per gli operatori che entrano in stanza; tutti gli altri almeno mascherina chirurgica e guanti, in attesa di trasferimento presso adeguata struttura sanitaria.

Procedura attivazione

I soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali oppure gli enti del terzo settore interessati all'apertura di tali strutture, presentano una SCIA allo Sportello Unico delle Attività produttive. La Commissione di Vigilanza territorialmente competente, effettua una verifica dei requisiti entro 10 giorni dall'attivazione della stessa, dando comunicazione dell'esito della verifica alla Regione Piemonte.

Al fine di assicurare il rispetto del numero massimo di strutture previste, l'attivazione deve essere valutata e concordata dagli enti gestori afferenti al territorio di riferimento, che ne danno informazione alla Regione Piemonte ed alla commissione di vigilanza, contestualmente alla presentazione della SCIA da parte del titolare della struttura.

Per tutto quanto non espressamente segnalato nelle presenti indicazioni operative si rimanda all'autonomia organizzativa e alla responsabilità dei singoli Enti gestori ed invianti, ma anche ai provvedimenti nazionali ed all'allegato A della DGR 21-1132 del 13/2/2020.